Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 742/2012 DEL CONSIGLIO**

del 16 agosto 2012

che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(GU L 219 del 17.8.2012, pag. 1)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 227 del 23.8.2012, pag. 15 (742/2012)

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 742/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 agosto 2012

che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 ([1]), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2) Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/478/PESC del Consiglio, del 16 agosto 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ([2]), un'altra entità dovrebbe essere inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'entità elencata nell'allegato del presente regolamento è aggiunta all'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
([2]) Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

ALLEGATO

ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Drex Technologies Holding S.A.	Registrata in Lussemburgo con il numero B77616; in precedenza aveva sede al seguente indirizzo: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.	Il proprietario effettivo della Drex Technologies Holding S.A. é Rami Makhlouf, persona oggetto di sanzioni dell'UE perché finanziatore del regime siriano.	►C1 17.8.2012 ◄